Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 aprile 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1965, n. 219.

Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, relativa a nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1979.

Art. 2.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1966, per la presentazione delle domande di finanziamento, e al 31 dicembre 1966, per la stipulazione dei relativi contratti.

Art. 3.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1965 si farà fronte con una quota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 29 marzo 1965, n. 220.

Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1° luglio 1955, n. 638.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1° luglio 1955, n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla predetta data del 1° gennaio 1963, sono maggiorate delle seguenti misure percentuali:

40 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1° gennaio 1948;

20 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;

17 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1950;

13 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1952;

9 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;

7 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1955;

3 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1958;

2 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960.

Le percentuali di aumento di cui al precedente comma sono calcolate sull'importo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza, di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, in atto alla data del 1° gennaio 1962.

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1963, le misure dell'indennità dovute dal Fondo in aggiunta alla pensione, ai sensi dell'articolo 19, comma primo, della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono sostituite dalla unica misura corrispondente ai sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, sempre che sussista un'anzianità d'iscrizione al Fondo non inferiore ai 15 anni.

Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad inabilità permanente o a morte dello iscritto, l'indennità aggiuntiva di cui al comma precedente sarà corrisposta, nella stessa misura di sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, anche per le anzianità inferiori ai 15 anni di iscrizione al Fondo.

Art. 3.

Qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, ricavato dalla media degli indici nazionali mensili dell'anno solare, calcolati ai fini della scala mobile per le retribuzioni dei dipendenti dell'industria, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 10 per cento rispetto a quello medio rilevato per l'anno 1962, la misura delle pensioni a carico del Fondo sarà variata, per il solo 80 per cento del suo ammontare iniziale, della stessa percentuale di incremento o decremento registrata dal suddetto indice medio del costo generale della vita.

Al fine suddetto, si considerano pensioni iniziali quelle maturate anteriormente al 1° gennaio 1963, maggiorate delle percentuali di cui al precedente articolo 1, nonchè le pensioni maturate a datare dal 1° gennaio 1963.

Analogamente si provvederà all'adeguamento delle pensioni in corso, per il solo 80 per cento del loro ammontare iniziale, ogni qualvolta l'indice medio annuo di cui al primo comma avrà subìto una variazione ulteriore in aumento o in diminuzione pari o superiore al 10 per cento, rispetto all'indice che ha determinato la precedente variazione.

Per le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1962 o successiva alla data dell'ultima variazione disposta in applicazione del presente articolo, la variazione ulteriore sarà limitata al rapporto tra il numero indice del costo della vita dell'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione ed il numero indice dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni in applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 1° luglio 1955, n. 638, ed avranno decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

I contributi occorrenti per la copertura degli oneri derivanti al Fondo dell'adeguamento delle pensioni di cui al presente articolo sono determinati con lo stesso decreto di cui al comma precedente, in relazione alle necessità emerse dalle risultanze della gestione del Fondo stesso.

Art. 4.

Con effetto a partire dal 1° gennaio 1963, alla copertura degli oneri concernenti le prestazioni poste a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, per i periodi di iscrizione successivi al 30 aprile 1946, si provvede, anche per le relative spese di amministrazione, con un contributo pari al 22,65 per cento, di cui l'1,45 per cento occorrente per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, calcolato sulla retribuzione globale mensile del lavoratore, compresa la tredicesima mensilità, e ripartito nelle seguenti misure percentuali:

a) fino al 18 per cento, il contributo è posto per il 17 per cento a carico dell'azienda e per l'1 per cento a carico del lavoratore;

b) oltre il 18 per cento e fino al 22 per cento, il contributo è posto per due terzi a carico dell'azienda e per un terzo a carico del lavoratore;

c) oltre il 22 per cento, il contributo è posto per quattro quinti a carico dell'azienda e per un quinto a carico del lavoratore.

Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1963, è abrogato l'articolo 26 della legge 1° luglio 1955, n. 638, e sono soppressi i contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 28 marzo 1962, n. 233.

Art. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, dalla corresponsione delle pensioni maggiorate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si provvede con un contributo pari al 2,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, da corrispondersi per la durata di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Il contributo di cui al presente articolo è dovuto al Fondo in aggiunta a quello complessivo di cui al precedente articolo 4, tenendo presenti le aliquote di riparto stabilite con l'articolo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 30 marzo 1965, n. 221.

Autorizzazione di spesa per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3 miliardi per interventi da effettuare dalla Cassa per il Mezzogiorno in applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Art. 2.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1964.

Trasformazione in misura fissa dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la categoria dei lavoratori a domicilio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernenti la possibilità di trasformare in misura fissa i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori allo Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, recante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 13, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, concernente la determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;

Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, recante la determinazione del contributo dovuto per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto l'art. 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, recante la determinazione dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e la tubercolosi;

Visti gli articoli 20 e 22 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 118, recante la nuova misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni;

Visti gli articoli 13 e 16 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 24 marzo 1960, recante la determinazione delle lavorazioni che prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 264, venivano fatte normalmente a domicilio;

Ritenuta la necessità di modificare le misure fisse di contributo per i lavoratori a domicilio, determinate con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1963;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi previsti dall'art. 16, primo comma, e dall'art. 21, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori a domicilio, sono ragguagliati, per ciascuna delle classi di contribuzione di cui alla tabella *B*, allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, alle misure fisse stabilite nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dalla data indicata nelle allegate tabelle.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1965
Registro n. 4 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 229

TABELLA A

Contributo settimanale per i lavoratori a domicilio addetti a lavorazioni « tradizionali »

(in vigore dal 30 dicembre 1963)

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONI SETTIMANALI		CONTRIBUTO BASE				CONTRIBUTO INTEGRATIVO				Importo complessivo del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio
			Assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione maternità	ENAOLI	Fondo adeguamento pensioni – Quota a carico del datore di lavoro	Fondo adeguamento pensioni – Quota a carico del lavoratore	Assicurazione tubercolosi	ENAOLI	
1ª		fino a L. 3.300	6	1	10	1	380	190	60	5	653
2ª	oltre L. 3.300	» 5.300	8	1	10	1	418	209	66	5	718
3ª	» 5.300	» 8.300	10	1	10	1	671	336	106	8	1.143
4ª	» 8.300	» 10.300	13	2	10	1	1.050	527	166	12	1.781
5ª	» 10.300	» 12.500	15	2	10	2	1.303	654	206	15	2.207
6ª	» 12.500	» 15.000	18	2	10	2	1.581	794	250	19	2.676
7ª	» 15.000	» 17.800	21	2	10	2	1.898	952	300	23	3.208
8ª	» 17.800	» 20.800	25	2	10	2	2.252	1.130	356	27	3.804
9ª	» 20.800	» 24.200	29	3	10	2	2.631	1.321	416	31	4.443
10ª	» 24.200	» 27.900	33	3	10	2	3.061	1.537	484	36	5.166
11ª	» 27.900	» 32.000	37	3	10	3	3.529	1.772	558	42	5.954
12ª	» 32.000	» 36.600	41	3	10	3	4.048	2.032	640	48	6.825
13ª	» 36.600	» 41.100	45	4	10	3	4.630	2.324	732	55	7.803
14ª	» 41.100	» 45.700	51	4	10	3	5.199	2.610	822	62	8.761
15ª	» 45.700	» 50.300	55	4	10	3	5.781	2.902	914	69	9.738
16ª	» 50.300	» 54.800	60	4	10	3	6.363	3.194	1.006	75	10.715
17ª	» 54.800	» 59.300	65	4	10	3	6.932	3.480	1.096	82	11.672
18ª	» 59.300	» 64.000	69	4	10	3	7.502	3.765	1.186	89	12.628
19ª	» 64.000	» 70.100	74	4	10	3	8.096	4.064	1.280	96	13.627
20ª	» 70.100	» 76.100	78	4	10	4	8.868	4.451	1.402	105	14.922
21ª	» 76.100	» 83.800	84	4	10	4	9.627	4.832	1.522	114	16.197
22ª	» 83.800	» 91.400	90	4	10	4	10.601	5.321	1.676	126	17.832
23ª	» 91.400		97	4	10	4	11.562	5.804	1.828	137	19.446

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA B

Contributo settimanale per i lavoratori a domicilio addetti a lavorazioni « non tradizionali »

(in vigore dal 30 dicembre 1963)

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONI SETTIMANALI		CONTRIBUTO BASE					CONTRIBUTO INTEGRATIVO					Importo complessivo del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio
			Assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupati	Assicurazione maternità	ENAOLI	Fondo adeguamento pensioni – Quota a carico del datore di lavoro	Fondo adeguamento pensioni – Quota a carico del lavoratore	Assicurazione tubercolosi	Assicurazione disoccupati	ENAOLI	
1ª		fino a L. 3.300	6	1	1	10	1	380	190	60	69	5	723
2ª	oltre L. 3.300	» 5.300	8	1	1	10	1	418	209	66	76	5	795
3ª	» 5.300	» 8.300	10	1	1	10	1	671	336	106	122	8	1.266
4ª	» 8.300	» 10.300	13	2	2	10	1	1.050	527	166	191	12	1.974
5ª	» 10.300	» 12.500	15	2	2	10	2	1.303	654	206	237	15	2.446
6ª	» 12.500	» 15.000	18	2	2	10	2	1.581	794	250	288	19	2.966
7ª	» 15.000	» 17.800	21	2	2	10	2	1.898	952	300	345	23	3.555
8ª	» 17.800	» 20.800	25	2	2	10	2	2.252	1.130	356	409	27	4.215
9ª	» 20.800	» 24.200	29	3	3	10	2	2.631	1.321	416	478	31	4.924
10ª	» 24.200	» 27.900	33	3	3	10	2	3.061	1.537	484	557	36	5.726
11ª	» 27.900	» 32.000	37	3	3	10	3	3.529	1.772	558	642	42	6.599
12ª	» 32.000	» 36.600	41	3	3	10	3	4.048	2.032	640	736	48	7.564
13ª	» 36.600	» 41.100	45	4	4	10	3	4.630	2.324	732	842	55	8.649
14ª	» 41.100	» 45.700	51	4	4	10	3	5.199	2.610	822	945	62	9.710
15ª	» 45.700	» 50.300	55	4	4	10	3	5.781	2.902	914	1.051	69	10.793
16ª	» 50.300	» 54.800	60	4	4	10	3	6.363	3.194	1.006	1.157	75	11.876
17ª	» 54.800	» 59.300	65	4	4	10	3	6.932	3.480	1.096	1.260	82	12.936
18ª	» 59.300	» 64.000	69	4	4	10	3	7.502	3.765	1.186	1.364	89	13.996
19ª	» 64.000	» 70.100	74	4	4	10	3	8.096	4.064	1.280	1.472	96	15.103
20ª	» 70.100	» 76.100	78	4	4	10	4	8.868	4.451	1.402	1.612	105	16.538
21ª	» 76.100	» 83.800	84	4	4	10	4	9.627	4.832	1.522	1.750	114	17.951
22ª	» 83.800	» 91.400	90	4	4	10	4	10.601	5.321	1.676	1.927	126	19.763
23ª	» 91.400		97	4	4	10	4	11.562	5.804	1.828	2.102	137	21.552

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(2256)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1965.

Nomina di un componente il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1964, n. 1991 e numero 1990, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, al registro n. 8, rispettivamente, ai fogli numeri 95 e 94, con il primo dei quali è stato provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1964-10 gennaio 1966, mentre con il secondo si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto Consesso;

Visto il telegramma in data 14 dicembre 1964, numero 110/40884/29/3/2, con il quale il Ministero della sanità comunica che l'ispettore generale medico professore Luigi Nuzzolillo ha assunto la temporanea reggenza della Direzione generale dei Servizi dell'igiene pubblica ed ospedali in sostituzione del direttore generale, dott. Giorgio Muccio, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il professore Luigi Nuzzolillo, ispettore generale medico del Ministero della sanità, è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in sostituzione del dott. Giorgio Nuccio, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Art. 2.

Il prof. Luigi Nuzzolillo è assegnato alle sezioni 1ª, 2ª, 3ª e 6ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici a far tempo dalla stessa data.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1965
Registro n. 8, foglio n. 376

(2187)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Autorizzazione alla sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia con sede in Palermo, ad emettere cartelle fondiarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto unico del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, e delle sue sezioni speciali, approvato con decreto ministeriale 19 maggio 1951 e modificato con decreti ministeriali 28 maggio 1955, 13 settembre 1960 e 27 luglio 1964;

Vista la motivata domanda presentata dalla sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 9 dicembre 1964;

Decreta:

La Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie fino a trenta volte l'ammontare complessivo del fondo speciale e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: COLOMBO

(2372)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Autorizzazione all'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, ad emettere cartelle fondiarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, approvato con regio decreto 6 maggio 1891, n. 222 e le successive modificazioni;

Vista la motivata istanza presentata dall'Istituto anzidetto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 9 dicembre 1964;

Decreta:

L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie fino a trenta volte l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: COLOMBO

(2371)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona, ad emettere cartelle fondiarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1960, n. 151, e 6 luglio 1961, n. 744, con i quali l'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona, è stato eretto in ente morale, autorizzato ad esercitare il credito fondiario nel territorio delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino, nonchè autorizzato ad emettere cartelle fondiarie;

Visto lo statuto dell'Istituto anzidetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, n. 151 e modificato con decreti presidenziali 5 giugno 1961, n. 595 e 27 agosto 1964, n. 1042;

Vista la motivata istanza presentata dall'Istituto medesimo;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 9 dicembre 1964;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona, è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie fino a trenta volte l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: COLOMBO

(2370)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Arezzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 372 del 27 aprile 1964 della Amministrazione provinciale di Arezzo concernente la provincializzazione della strada comunale « Del Pozzo » dall'innesto strada provinciale dell'Esse in località S. Luce (comune di Foiano della Chiana) ad innesto strada provinciale della Misericordia in località Badicorte (comune di Marciano);

Visto il voto n. 2270 del 18 dicembre 1964, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, della lunghezza di km. 6 + 100 denominata « Del Pozzo » può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse della lunghezza di km. 6 + 100 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1965

Il Ministro: MANCINI

(2232)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1965.

Determinazione del tasso d'interesse sui mutui per l'attuazione dei piani di zona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 167;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 847;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 847, deve procedersi alla determinazione del tasso d'interesse per la concessione dei mutui per l'attuazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1961;

Decreta:

Il tasso d'interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà per i mutui di cui alle premesse viene determinato nella misura del 5,50% in ragione di un anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965
Registro n. 248 *Cassa DD. PP., foglio n.* 254. — LANZAFAME

(2369)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XII Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica », in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica » che avrà luogo a Roma dal 16 al 29 giugno 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 marzo 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(2257)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare di Napoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la motivata deliberazione in data 1° c. m. del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Napoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, con la quale si chiede lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca stessa e la nomina di un commissario straordinario;

Considerato che pertanto nei confronti della predetta Banca Popolare di Napoli ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57 lettera *c*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi della azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, data l'insufficienza di mezzi liquidi e la conseguente impossibilità di regolare funzionamento della Banca;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca Popolare di Napoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1965

Il Ministro: COLOMBO

(2409)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana

Decreto presidenziale 6 *ottobre* 1964 *registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *febbraio* 1965 *registro n.* 1 *Presidenza, foglio n.* 287

Le generalità relative alla concessione della medaglia d'argento al valor militare di cui al decreto presidenziale 9 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1949, registro n. 26 Presidenza, foglio n. 189, vengono così rettificate: da « Meneghini Zaira, di Antonio, da Vicenza, classe 1921 » a « Meneghin Pacifica Zelira, di Antonio, nata a Marostica il 24 maggio 1921 ».

(2301)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acquedotto rurale Bertero », con sede nel comune di Visone (Alessandria).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5029, in data 29 marzo 1965, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acquedotto rurale Bertero », con sede nel comune di Visone (Alessandria), deliberato dall'assemblea generale degli utenti nella seduta del 15 settembre 1963.

(2358)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, numero 30883/6707, sono state disposte a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Carlucci Mario, nato in Ruvo di Puglia il 2 gennaio 1923, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estesa mq. 1035 riportata in catasto alle particelle numeri 21-*q* e 39-*a* dei fogli di mappa numeri 76 e 79 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 376.

(2258)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1965, la provincia di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.536.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2317)

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1965, la provincia di Sassari viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 629.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2318)

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1965, la provincia di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 505.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2319)

Autorizzazione al comune di Pescarolo ed Uniti ad assùmere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1965, il comune di Pescarolo ed Uniti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2320)

Autorizzazione al comune di Bosnasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1965, il comune di Bosnasco (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.793.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2321)

Autorizzazione al comune di Alviano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1965, il comune di Alviano (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.302.018 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2350)

Autorizzazione al comune di Fonteno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1965, il comune di Fonteno (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.045.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2322)

Autorizzazione al comune di Nanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1965, il comune di Nanto (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.731.537, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2351)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 6 aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,85	624,89	624,84	624,80	624,85	624,87	624,82	624,85	624,83
$ Can.	578,18	578,30	578,30	578,35	577,10	578,45	578,375	578,40	578,45	578,60
Fr. Sv.	143,86	143,87	143,835	143,87	143,82	143,93	143,88	143,80	143,93	143,90
Kr. D.	90,25	90,32	90,30	90,325	90,20	90,30	90,32	90,30	90,30	90,33
Kr. N.	87,35	87,39	87,37	87,365	87,30	87,39	87,37	87,37	87,39	87,38
Kr. Sv.	121,64	121,65	121,65	121,66	121,60	121,65	121,64	121,65	121,65	121,63
Fol.	173,66	173,67	173,63	173,625	173,70	173,68	173,645	173,65	173,68	173,65
Fr. B.	12,59	12,59	12,5910	12,58875	12,58	12,59	12,59	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,51	127,495	127,51	127,45	127,51	127,515	127,50	127,51	127,51
Lst.	1744 —	1745,35	1745,55	1745,35	1744,75	1745,05	1745,40	1745 —	1745,05	1745,50
Dm. occ.	157,18	157,18	157,16	157,165	157,15	157,18	157,18	157,15	157,18	157,18
Scell. Austr.	24,19	24,195	24,19	24,1925	24,15	24,19	24,194	24,18	24,19	24,195
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,755	21,80	21,75	21,757	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 6 aprile 1965

Rendita 5 % 1935	102 —
Redimibile 3,50 % 1934	98,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,50

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1965

1 Dollaro USA	624,855
1 Dollaro canadese	578,362
1 Franco svizzero	143,875
1 Corona danese	90,322
1 Corona norvegese	87,367
1 Corona svedese	121,65
1 Fiorino olandese	173,635
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1745,375
1 Marco germanico	157,172
1 Scellino austriaco	24,193
1 Escudo Port.	21,756

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 629-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 629-AL », della ditta Tagliacarne Giovanni, con sede in Valenza (Alessandria), via Bologna n. 5.

(2302)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Napoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare di Napoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli;

Dispone:

L'avv. prof. Liccardo Gaetano è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni per l'amministrazione della Banca Popolare di Napoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, ed i signori ing. Giustino Trella, sig. Vincenzo Padula e avv. Giovanni Peluso sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1965

Il Governatore: CARLI

(2410)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Torrazza Coste - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Torrazza Coste (Pavia), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 15 marzo 1965, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Torrazza Coste - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Torrazza Coste (Pavia), in liquidazione coatta, il dott. Alfredo Perduca è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(2411)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Pescia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescia (Pistoia), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 24 marzo 1965, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Pescia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescia (Pistoia), il dott. Angiolo Bianchi è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2412)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a sette posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sul l'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a sette posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo almeno tre anni di servizio;

b) magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

c) magistrati della giustizia militare, i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti, che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti nell'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

e) avvocati attualmente iscritti all'albo, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, salvo le proroghe di legge.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore a un anno.

Art. 2.

Coloro che appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta bollata nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'Ordine giudiziario e quelli della giustizia militare, debbono inoltrare la domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

c) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda, corredata da una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio e del certificato, dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo per il tramite della Presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo;

d) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme alla domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti alla data che sarà fissata per la prova scritta, pervengano anche i documenti di cui ai successivi numeri 1) e 2).

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) certificato dell'Ordine degli avvocati di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra debbono risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo rilasciato dal sindaco.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'avvocato generale dello Stato sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti, avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguito in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino, il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato;

7) a) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati delle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I magistrati dell'Ordine giudiziario, della Giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare, nel termine indicato nel primo comma del persente articolo, il certificato sanitario di cui al n. 6).

Art. 6.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, della ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, e consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) della stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice in diritto amministrativo e tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice in diritto e procedura penale.

Le prove orali consistono:

a) in un esame delle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Gli esami avranno luogo a Roma nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi: le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma, designato dal preside della facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, l'avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 2.760.000.

Se i primi nominati non assumeranno effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 26 gennaio 1965

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1965
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 6

(2247)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso a posti di operaio di prima, seconda e terza categoria nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la tabella *A* allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668, concernente, tra l'altro, l'istituzione della pianta organica degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 5 marzo 1963, n. 367, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142 sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente gli orfani di guerra;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 308, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti;

Accertato che nella tabella *B* prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1668, tenuto conto delle riserve stabilite dalle citate leggi, sono attualmente disponibili un posto nella prima categoria, quattro posti nella seconda categoria ed un posto nella terza categoria;

Ritenuta la necessità, per immediate esigenze di servizio, di ricoprire mediante concorso le vacanze esistenti nelle categorie suindicate;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità:

1) concorso ad un posto di operaio di prima categoria (specializzato) con qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP (coeff. 167);

2) concorso a quattro posti di operaio di seconda categoria (qualificati) con qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a vapore inferiori a 150 HP (coeff. 157);

3) concorso ad un posto di operaio di terza categoria (comune) con qualifica professionale di fuochista di caldaie e forni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) licenza della 5ª classe elementare;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica al lavoro: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35.

1) Il limite massimo di cui sopra è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

2) Ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

i) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

3) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli operai dello Stato, che siano in possesso degli altri requisiti nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

In applicazione dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90, 1/3 dei posti messi a concorso è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale che siano in possesso dei requisti di cui al precedente art. 2 ad eccezione del limite massimo di età.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Gli aspiranti dovranno precisare nella domanda a quale dei concorsi indicati nel precedente art. 1 intendano partecipare.

Coloro che intendano partecipare a più di uno dei suddetti concorsi dovranno presentare o far pervenire distinte domande.

I concorrenti ai posti di conduttore di caldaie a vapore oltre o inferiori a 150 HP dovranno indicare nella domanda gli estremi della relativa patente.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il possesso della licenza della 5ª classe elementare;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

In particolare, gli operai dello Stato devono indicare nella domanda l'Amministrazione e la categoria di appartenenza. Gli ex salariati non di ruolo dovranno indicare l'Amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Gli aspiranti ammessi al concorso per i posti di prima e seconda categoria saranno sottoposti ad esperimento pratico in relazione alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I risultati di tale prova serviranno di base per la formazione delle relative graduatorie di merito.

L'esperimento pratico non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno 16/20.

La data in cui si svolgerà l'esperimento pratico verrà comunicata ai candidati ammessi ai concorsi non meno di quindici giorni prima dell'inizio dell'esperimento stesso. Lo Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Il concorso ad un posto di operaio di terza categoria verrà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

A tal fine, i concorrenti dovranno produrre tutti i documenti che ritengano utili ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli stessi.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazion delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 7.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti ai posti della prima e seconda categoria, e per la valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti al posto della terza categoria saranno nominate con successivo decreto distinte Commissioni esaminatrici, a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione nominata per l'esame dei titoli nel concorso al posto di terza categoria, nella prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli e dei requisiti dei candidati con determinazione dei relativi punteggi.

Art. 8.

I concorrenti ai posti di prima e seconda categoria che abbiano superato l'esperimento pratico ed i concorrenti al posto di terza categoria inclusi nella relativa graduatoria di merito, che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno far pervenire o presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipare alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il documento di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stati di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

q) i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre una copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dalla comunicazione di cui al presente articolo;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su prescritta carta da bollo, dell'autorità militare.

Nei concorsi ai posti di prima e di seconda categoria, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, gli operai dello Stato in atto appartenenti a categorie inferiori precederanno a parità di merito, nelle graduatorie, i candidati esterni.

Art. 9.

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali richiesti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato.

Di tali approvazioni sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita: i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al servizio.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati ed invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 8, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre una copia dello stato di servizio civile, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, salvo che non sia stato presentato per i fini contemplati nell'art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione previsto dall'art. 49 della legge 5 marzo 1961, n. 90, la nomina ad operaio nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente stabilito per la categoria di appartenenza, oltre le competenze accessorie, nonchè le indennità come per legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 *febbraio* 1965
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 295.

(1344)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 nei giorni 17, 18, 19 e 20 maggio 1965.

(2129)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto - ragionieri delle biblioteche pubbliche *statali*.

Le prove scritte del concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, ragionieri delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 5 novembre 1963, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 6, 7 e 8 maggio 1965.

(2130)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5315 in data 20 giugno 1964, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;
Visto il proprio decreto n. 1272 in data 16 febbraio 1965, con il quale veniva stralciata dal bando del concorso predetto la condotta ostetrica del comune di Castellazzo Novarese;
Visto l'art. 30 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardanti la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di cui sopra;
Viste le designazioni proposte dal Ministero della sanità;
Viste le designazioni proposte dalla Prefettura di Novara;
Viste le designazioni proposte dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Novara, è costituita come appresso:

Presidente:
Della Salandra *dott.* Ferruccio, vice prefetto.

Componenti:
Mazzullo dott. Antonino, funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;
Catania dott. Eugenio, medico provinciale superiore;
Cusmano prof. Luigi, docente in ostetricia e ginecologia;
Ferrario prof. Enrico, docente in ostetricia e ginecologia;
Sasso Maria, ostetrica condotta.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Giuseppe Novielli, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Novara.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale, della Prefettura e del Comune interessato.

Novara, addì 23 marzo 1965

Il medico provinciale: LOMBARDO

(2224)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 350 del 15 febbraio 1963, con il quale è stato bandito il concorso per un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1962;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
Viste le designazioni del Comune interessato, nonchè quella dell'Ordine provinciale dei veterinari, del Ministero della sanità e della Prefettura;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:
Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Mazzamuto dott. Vincenzo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Comotti dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente ordinario in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. Bruno, docente ordinario in patologia generale e anatomia patologica;
Grisolia dott. Luigi, veterinario condotto.

Segretario:
Anile dott. Luigi, consigliere amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Catanzaro.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato per otto giorni consecutiv' all'albo di questo Ufficio e agli albi pretori della Prefettura e del Còmune interessato.

Catanzaro, addì 15 marzo 1965

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(2265)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.